

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1528/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 3
- ★ Regolamento (CE) n. 1529/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali 4
- ★ Regolamento (CE) n. 1530/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 5
- ★ Regolamento (CE) n. 1531/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1995/1996 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1532/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio 8
- ★ Regolamento (CE) n. 1533/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole 9
- ★ Regolamento (CE) n. 1534/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio 11
- ★ Regolamento (CE) n. 1535/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva 13

| | |
|---|----|
| ★ Regolamento (CE) n. 1536/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa per la campagna di commercializzazione 1995/1996 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino | 15 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1537/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di allevamento 1995/1996 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta | 16 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1538/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | 17 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1539/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 | 19 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1540/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine | 20 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1541/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati | 22 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1542/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa per la campagna 1995/1996 i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli | 23 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1543/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi | 30 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1544/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo | 31 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1545/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1995/1996 | 33 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1546/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione | 34 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1547/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità | 35 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1548/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici vitivinicole .. | 36 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1549/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario | 37 |

Sommario (segue)

| | |
|--|----|
| ★ Regolamento (CE) n. 1550/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce, per il raccolto 1995, i premi ed i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco | 39 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1551/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 1996/1997 e 1997/1998 | 41 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1552/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | 43 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che adotta per la quinta volta il regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 dell'allegato all'atto di adesione della Grecia | 45 |
| ★ Regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 | 48 |
| ★ Direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto | 52 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1527/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che esistono rischi di diminuzione sensibile del tasso di conversione agricolo per il franco belga e lussemburghese, la corona danese, il marco tedesco, il fiorino olandese e lo scellino austriaco; che per le monete in questione si sono mantenuti per vari periodi di riferimento divari monetari superiori al 5 %, che è necessario, a livello comunitario, adottare misure per evitare distorsioni d'origine monetaria nell'attuazione della politica agricola comune;

considerando che, per limitare i conseguenti rischi di distorsione dei flussi commerciali, è opportuno ridurre i divari monetari in questione qualora continuino a superare il 5 % alla fine dei periodi di conferma della situazione monetaria;

considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, in caso di sensibile rivalutazione il Consiglio adotta tutte le misure necessarie, le quali, essenzialmente per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e dalla disciplina di bilancio, possono comportare deroghe alle disposizioni del

suddetto regolamento relative agli aiuti e all'entità dello smantellamento dei divari monetari, senza portare tuttavia ad un'estensione della franchigia; che le misure di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento non possono dunque essere applicate tal quali; che tuttavia, per le perdite di reddito derivanti dalla diminuzione dei tassi di conversione agricoli in questione, è opportuno prevedere misure di compensazione che tengano conto in modo forfettario degli effetti delle svalutazioni del 1993, dell'andamento reale dei prezzi dei prodotti per i quali sono concessi pagamenti compensativi nel quadro della riforma della politica agricola comune, nonché dell'incidenza effettiva delle modifiche agromonetarie sui prezzi di mercato e sui redditi;

considerando che la concessione dell'aiuto compensativo in tre periodi successivi di dodici mesi dovrebbe poter essere prorogata nella misura in cui la durata degli effetti della riduzione dei tassi di conversione agricoli nei prossimi anni lo renda necessario;

considerando che la data prevista per la terza fase della realizzazione dell'Unione economica e monetaria è al più tardi il 1° gennaio 1999; che per le monete in questione è opportuno non diminuire il tasso di conversione agricolo applicabile agli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 fino alla fissazione di tassi di conversione fissi tra le monete degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica in caso di sensibile riduzione dei tassi di conversione agricoli, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, tra il 23 giugno 1995 e il 1° gennaio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

Articolo 2

1. In caso di riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo, in tre periodi successivi di dodici mesi a decorrere dal mese che segue quello della riduzione del tasso di conversione agricolo in causa. L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di importo vincolato alla produzione, diverso da quella di un periodo fisso ed antecedente; l'aiuto non può essere orientato verso una produzione o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo fisso.

2. L'importo globale dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo di dodici mesi non può superare:

- 18,0 milioni di ecu per il Belgio,
- 15,3 milioni di ecu per la Danimarca,
- 95,4 milioni di ecu per la Germania,
- 1,4 milioni di ecu per il Lussemburgo,
- 38,5 milioni di ecu per i Paesi Bassi,
- 16,8 milioni di ecu per l'Austria,

moltiplicati per la riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, espressa in percentuale e diminuita di 1,015 punti per il franco belga e lussemburghese, di 2,626 punti per la corona danese, se la riduzione del tasso di conversione agricolo interessato ha avuto luogo rispettivamente prima del 14 ottobre 1995 o prima del 17 agosto 1995.

L'importo del secondo e del terzo periodo è ridotto, rispetto al periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

3. Il contributo della Comunità al finanziamento dell'aiuto compensativo ammonta per gli importi che possono essere concessi, al 50 %.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Con riferimento al finanziamento della politica agraria comune, questo contributo è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. Lo Stato membro può rinunciare alla concessione della partecipazione nazionale al finanziamento dell'aiuto.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare nel caso in cui lo Stato membro non partecipi al finanziamento dell'aiuto, le condizioni per le concessioni dello stesso.

Articolo 3

1. Nei casi in cui all'articolo 1, i tassi di conversione agricoli applicabili alla data del 23 giugno 1995 sugli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 restano invariati fino al 1° gennaio 1999.

2. Gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92 non si applicano alle riduzioni dei tassi di conversione agricoli di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Prima della fine del terzo periodo di concessione dell'aiuto compensativo, la Commissione esamina l'incidenza sul reddito agricolo della riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1.

Qualora si constati il rischio che le perdite di reddito perdurino, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, può prorogare la possibilità di concedere l'aiuto compensativo prevista all'articolo 2 per due periodi supplementari di dodici mesi e nei limiti di un importo massimo globale di ciascun periodo pari a quello concesso nell'ultimo periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, è stata decisa l'istituzione di un dazio fisso all'importazione che si sostituisce ad un prelievo variabile e pertanto il prezzo indicativo non ha più significato; che è quindi opportuno sopprimerlo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, il paragrafo 1 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

REGOLAMENTO (CE) n. 1529/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 3 la fissazione di maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento;

considerando che, nel determinare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali secondo il fabbisogno del mercato;

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto, applicato per tappe; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

considerando che il prezzo di intervento del granturco e del sorgo applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre corrisponde a quello del mese di maggio della campagna precedente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento valido per il primo mese della campagna sono le seguenti:

(ECU/t)

| | Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento |
|----------------|--|
| Luglio 1995 | — |
| Agosto 1995 | — |
| Settembre 1995 | — |
| Ottobre 1995 | — |
| Novembre 1995 | 1,3 |
| Dicembre 1995 | 2,6 |
| Gennaio 1996 | 3,9 |
| Febbraio 1996 | 5,2 |
| Marzo 1996 | 6,5 |
| Aprile 1996 | 7,8 |
| Maggio 1996 | 9,1 |
| Giugno 1996 | 9,1 |

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 3.⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1528/95 (vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CE) N. 1530/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round ha comportato la soppressione del prezzo di entrata nell'organizzazione dei mercati; che pertanto il prezzo indicativo che era utilizzato ai fini del calcolo del prezzo di entrata è diventato senza significato; che è quindi opportuno sopprimere qualsiasi riferimento al prezzo indicativo;

considerando che la soppressione del prezzo indicativo richiede un adattamento delle disposizioni relative al calcolo dell'importo compensativo per il riso semigreggio; che, per mantenere il livello di tale importo, è opportuno utilizzare, ai fini del calcolo, il prezzo di acquisto moltiplicato per 1,8;

considerando che, in mancanza di una definizione precisa dei grani immaturi, sono insorti problemi circa la classificazione delle rotture di riso ai fini dell'applicazione dei prelievi all'importazione; che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata ed evitare rischi di frode, è opportuno precisare meglio il punto dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1418/76 ⁽⁴⁾ in merito alla misurazione dei grani, allo scopo di considerare come grani interi i grani a maturazione incompleta,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno, per la campagna di commercializzazione che ha inizio l'anno successivo, è stabilito per la Comunità un prezzo di intervento unico per il risone. Tale prezzo è stabilito per una qualità tipo.

2. Il prezzo e la qualità tipo di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Il prezzo di intervento unico è fissato per Vercelli, centro di intervento della zona della Comunità maggiormente eccedentaria in riso, nella fase del commercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa resa al magazzino, non scaricata. Esso è valido per tutti i centri di intervento stabiliti per la Comunità.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme in base alle quali devono essere determinati i centri di intervento in cui si applica il prezzo di intervento unico.

3. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 27:

- a) i centri di intervento di cui al paragrafo 2, previa consultazione degli Stati membri interessati;
- b) il tasso di conversione in risone del riso semigreggio o viceversa;
- c) il tasso di conversione in riso lavorato e semilavorato del riso semigreggio, o viceversa;
- d) le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti.»

3) All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

«1. I prezzi di intervento e i prezzi di acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono soggetti a maggiorazioni mensili scaglionate durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa.»

4) All'articolo 8, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) per il riso semigreggio, alla differenza tra il prezzo di acquisto applicabile nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione, moltiplicato per 1,8, e quello applicabile nel primo mese della nuova campagna, moltiplicato per 1,8.»

5) All'articolo 14, paragrafo 12, secondo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«— per il riso semigreggio, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto applicabile l'ultimo mese della

campagna di commercializzazione, moltiplicato per 1,8 e quello applicabile nel primo mese della nuova campagna, moltiplicato per 1,8.»

6) L'allegato A è modificato come segue:

al punto 2, lettera d), il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi i grani immaturi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1531/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1995/1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi continua ad essere lo strumento principale della politica dei redditi nel settore del riso;

considerando che il prezzo di intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto, da un lato, dell'orientamento da dare alla produzione del riso in funzione dell'utilizzazione ad esso riservata e, dall'altro, dei vincoli finanziari e di mercato;

considerando che, per il prodotto di cui al presente regolamento, l'applicazione dei suddetti criteri induce a fissare il prezzo in esame al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo di intervento del risone è fissato a 373,84 ecu per tonnellata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 6.⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1532/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che, nel determinare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso secondo le esigenze del mercato,

1. Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a 2,28 ecu per tonnellata per il prezzo d'intervento e per il prezzo d'acquisto.

2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento ed al prezzo d'acquisto dal 1° gennaio 1996 al 1° luglio 1996; i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1996 restano in vigore fino al 31 agosto 1996.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1533/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento dei ricavi delle imprese dalla vendita di melasse che possono essere valutati a 7,61 ecu/100 kg, importo che deriva dal prezzo della melassa di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, tale ultimo prezzo essendo valutato a 8,21 ecu/100 kg, nonché delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 66,50 ecu per 100 chilogrammi.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 63,19 ecu per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità è fissato a 47,67 ecu per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile,
- b) tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1995/1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.)

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1534/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 1533/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole ⁽³⁾, ha stabilito il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 ecu per 100 chilogrammi valido per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficiente; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile sopporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/95 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 ecu per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A sia uguale al 98 % del

prezzo base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B sia in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 5 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 ⁽⁴⁾, prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio; che è opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 6,75 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

- a) 64,65 ecu per tutte le zone del Regno Unito,
- b) 64,65 ecu per tutte le zone dell'Irlanda,
- c) 64,65 ecu per tutte le zone del Portogallo,
- d) 64,65 ecu per tutte le zone della Finlandia,
- e) 64,88 ecu per tutte le zone della Spagna,
- f) 65,53 ecu per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è stabilito a 52,37 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A, valevole nella Comunità, è stabilito a 46,72 ecu per tonnellata.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.)

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8).

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B, valevole nella Comunità, è fissato a 32,42 ecu per tonnellata.

Articolo 4

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,45 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1995/1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1535/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere stabilito in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere stabilito in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito, è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che, in applicazione degli articoli 5, paragrafo 4 e 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è opportuno determinare le percentuali dell'aiuto alla produzione da destinare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e, dall'altro, al finanziamento delle spese occasionate dalle attività delle organizzazioni

riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata, da un lato, al finanziamento di azioni degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo e, dall'altro, al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre stabilire tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1995/1996; che, tenuto conto del finanziamento già previsto per le azioni di promozione menzionate all'articolo 11, paragrafo 6 di cui sopra, la relativa percentuale è stabilita a zero per la campagna 1995/1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono stabiliti come segue:

- a) prezzo indicativo alla produzione: 383,77 ecu per 100 chilogrammi;
- b) prezzo d'intervento: 191,92 ecu per 100 chilogrammi.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi espresso in acido oleico, di 3,3 g/100 g.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva è stabilito a 229,50 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'aiuto alla produzione è stabilito come segue:

- a) aiuto alla produzione: 142,20 ecu per 100 chilogrammi;

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 12.⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

- b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna: 151,48 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, un importo pari all'1,4 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo della produzione oleicola in ciascuno Stato membro produttore.

2. Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è stabilita allo 0,8 %.

Articolo 5

1. Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è stabilita al 5,5 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è stabilita a zero.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1536/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa per la campagna di commercializzazione 1995/1996 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nelle Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di canapa e di lino sul mercato mondiale;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70 la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata secondo i criteri di cui allo stesso paragrafo al

momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione sul mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati al livello sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono stabiliti:

- a) a 935,65 ecu per ettaro per il lino;
- b) a 774,74 ecu per ettaro per la canapa.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo da trattenere dall'aiuto per il lino destinato al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, è fissato a 53,64 ecu per ettaro.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994 pag. 105.)

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1537/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa, per la campagna di allevamento 1995/1996 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto-indicato,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

Per la campagna di allevamento 1995/1996 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 133,26 ecu per telaino utilizzato.

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,*Articolo 2*visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità sia stabilito ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19).

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) n. 1538/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede un regime di intervento per il latte scremato in polvere, il cui obiettivo è, in particolare, quello di sostenere la valorizzazione delle proteine del latte; che la recente evoluzione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari evidenzia un notevole aumento del valore corrispondente alla frazione proteica del latte; che tale tendenza si ripercuote sia a livello del prezzo del latte versato al produttore, che a livello dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari venduti sul mercato comunitario o internazionale; che, inoltre, sono state sviluppate tecniche che permettono la manipolazione del tenore proteico del latte destinato alla trasformazione; che, per evitare distorsioni tra gli operatori che conferiscono il latte all'intervento e ai fini di una sana gestione dei fondi comunitari, appare opportuno fissare un requisito minimo relativo al tenore in proteine del latte scremato in polvere acquistato all'intervento; che è opportuno fissare tale tenore tenendo conto delle regole commerciali correnti e in modo da evitare che esso diventi un criterio di esclusione dei prodotti dall'intervento;

considerando che regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere ⁽⁵⁾, prevede alcune disposizioni che

non sono più coerenti con il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68, in particolare le condizioni che disciplinano l'interruzione e il ripristino degli acquisti all'intervento; che, per maggiore semplicità e chiarezza, è opportuno inserire nel citato articolo 7 le altre regole generali stabilite dal regolamento (CEE) n. 1014/68 e quindi abrogare quest'ultimo regolamento;

considerando che, per gli stessi motivi, si ravvisa l'opportunità di abrogare il regolamento (CEE) n. 1285/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che stabilisce una misura particolare relativa allo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dagli organismi di intervento ⁽⁶⁾, e inserire le disposizioni da esso previste nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. L'organismo di intervento designato da ciascuno degli Stati membri acquista al prezzo di intervento, a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto, in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, offertogli nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto e:

- con un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 % dell'estratto secco non grasso,
- conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,
- conforme a condizioni da stabilirsi relativamente alla quantità minima e all'imballaggio.

Tuttavia, gli organismi di intervento acquistano anche il latte scremato in polvere il cui tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso sia di almeno 31,4 e inferiore a 35,6 %, purché ricorrano le altre condizioni indicate al primo comma. In tal caso, il prezzo di acquisto è pari al prezzo di intervento

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

⁽⁶⁾ GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 1.

ridotto dell'1,75 % per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6 %.

Il prezzo di intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall'organismo di intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo di intervento assume a proprio carico parte delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.

2. La concessione dell'aiuto per l'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, può essere decisa in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzino un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Per poter beneficiare di un aiuto, il latte scremato in polvere deve rispondere a condizioni da stabilirsi.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del latte scremato in polvere.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere ammesso al beneficio dell'aiuto. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, può decidere di reimmettere su mercato, in tutto o in parte, il latte scremato in polvere oggetto dei contratti di ammasso privato.

3. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo di intervento si effettua a condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso ai prodotti posti in vendita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

La parità di accesso degli acquirenti al latte scremato in polvere venduto dall'organismo di intervento è assicurata o nel quadro di una vendita mediante gara, oppure mediante la vendita ad un determinato prezzo ad ogni interessato oppure mediante qualunque altro metodo che offra garanzie equivalenti.

Il prezzo di vendita del latte scremato in polvere di prima qualità non può essere inferiore ad un prezzo minimo da stabilirsi, tenendo conto della situazione del mercato e delle spese di ammasso, in modo da mantenere le possibilità di ammasso volontario.

Se il latte scremato in polvere detenuto dall'organismo di intervento è posto in vendita ai fini dell'esportazione, si possono prevedere condizioni particolari per garantire che sia rispettata la destinazione del prodotto e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Il latte scremato in polvere che non può essere smaltito a condizioni normali nel corso di una campagna lattiera può essere venduto a prezzo ridotto se è destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

4. Ai sensi del presente regolamento, si intende per "latte scremato" il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte vaccino prodotto nella Comunità.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate nel quadro della procedura prevista dall'articolo 30.»

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 1014/68 e n. 1285/70 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che, all'atto della fissazione annua dei prezzi agricoli comuni, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che tale politica ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte sia in un rapporto di equilibrio con i prezzi degli altri prodotti agricoli, in particolare con quello delle carni bovine, e corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che, nel fissare tale prezzo, è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi compiuti nella Comunità per conseguire, a lungo termine, un equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del latte, tenendo conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

considerando che i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre stabilirne il livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e mondiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, il prezzo indicativo del latte e i prezzi di intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

(in ecu per 100 chilogrammi)

| | |
|--------------------------------|--------|
| a) Prezzo indicativo del latte | 30,98 |
| b) Prezzo di intervento: | |
| — burro | 328,20 |
| — latte scremato in polvere | 205,52 |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1540/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che scopo precipuo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i

prezzi per la campagna 1996 al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che è opportuno fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993 e 1994 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 ecu per 100 chilogrammi, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato conformemente alla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31.12.1994 pag. 105).

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

ALLEGATO

CAMPAGNA 1996

(ecu per 100 chilogrammi — peso carcassa)

| Settimana che inizia il | Settimana | Prezzo di base |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 1° gennaio 1996 | 1 | 515,06 |
| 8 gennaio 1996 | 2 | 518,58 |
| 15 gennaio 1996 | 3 | 522,67 |
| 22 gennaio 1996 | 4 | 525,59 |
| 29 gennaio 1996 | 5 | 528,51 |
| 5 febbraio 1996 | 6 | 531,42 |
| 12 febbraio 1996 | 7 | 534,35 |
| 19 febbraio 1996 | 8 | 537,27 |
| 26 febbraio 1996 | 9 | 539,61 |
| 4 marzo 1996 | 10 | 541,94 |
| 11 marzo 1996 | 11 | 543,11 |
| 18 marzo 1996 | 12 | 543,11 |
| 25 marzo 1996 | 13 | 541,94 |
| 1° aprile 1996 | 14 | 540,30 |
| 8 aprile 1996 | 15 | 538,09 |
| 15 aprile 1996 | 16 | 534,94 |
| 22 aprile 1996 | 17 | 532,60 |
| 29 aprile 1996 | 18 | 529,09 |
| 6 maggio 1996 | 19 | 525,59 |
| 13 maggio 1996 | 20 | 520,92 |
| 20 maggio 1996 | 21 | 515,08 |
| 27 maggio 1996 | 22 | 509,23 |
| 3 giugno 1996 | 23 | 502,24 |
| 10 giugno 1996 | 24 | 496,39 |
| 17 giugno 1996 | 25 | 491,72 |
| 24 giugno 1996 | 26 | 487,05 |
| 1° luglio 1996 | 27 | 483,55 |
| 8 luglio 1996 | 28 | 481,20 |
| 15 luglio 1996 | 29 | 480,03 |
| 22 luglio 1996 | 30 | 479,45 |
| 29 luglio 1996 | 31 | 478,84 |
| 5 agosto 1996 | 32 | 478,84 |
| 12 agosto 1996 | 33 | 478,84 |
| 19 agosto 1996 | 34 | 478,84 |
| 26 agosto 1996 | 35 | 478,84 |
| 2 settembre 1996 | 36 | 478,84 |
| 9 settembre 1996 | 37 | 478,84 |
| 16 settembre 1996 | 38 | 478,84 |
| 23 settembre 1996 | 39 | 478,87 |
| 30 settembre 1996 | 40 | 479,14 |
| 7 ottobre 1996 | 41 | 479,38 |
| 14 ottobre 1996 | 42 | 479,74 |
| 21 ottobre 1996 | 43 | 479,86 |
| 28 ottobre 1996 | 44 | 480,83 |
| 4 novembre 1996 | 45 | 481,80 |
| 11 novembre 1996 | 46 | 483,00 |
| 18 novembre 1996 | 47 | 484,81 |
| 25 novembre 1996 | 48 | 487,23 |
| 2 dicembre 1996 | 49 | 490,49 |
| 9 dicembre 1996 | 50 | 494,96 |
| 16 dicembre 1996 | 51 | 499,06 |
| 23 dicembre 1996 | 52 | 503,87 |
| 30 dicembre 1996 | 53 | 511,54 |

REGOLAMENTO (CE) N. 1541/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,visto la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che nel fissare il prezzo di base per i suini macellati occorre tener conto degli obiettivi della politica comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la

tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è stabilito per il periodo 1° luglio 1995 — 30 giugno 1996 a 1 509,39 ecu per tonnellata.

Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: classe E;
- carcasse di peso da 120 a 180 chilogrammi: classe R.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

(2) GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 28.

(3) GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

(4) GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

(5) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1542/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa per la campagna 1995/1996 i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 975/95 della Commissione⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 1225/95⁽³⁾, che stabilisce il prezzo di base e il prezzo di acquisto di taluni frutti e legumi per i mesi di maggio e giugno 1995,vista la proposta della Commissione⁽⁴⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽⁵⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁶⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di questo regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo di acquisto; che le campagne di commercializzazione di tali prodotti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, hanno la seguente durata:

- per i pomodori e le melanzane: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- per le albicocche: dal 1° maggio al 31 agosto;
- per le pesche e le nettarine (incluse le pesche noci): dal 1° maggio al 31 ottobre;
- per i cavolfiori e le uve da tavola: dal 1° maggio al 30 aprile;

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

(2) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 68.

(3) GU n. L 120 del 31. 5. 1995, pag. 34.

(4) GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 29.

(5) GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

(6) GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

— per i limoni e le pere: dal 1° giugno al 31 maggio;

— per le mele: dal 1° luglio al 30 giugno;

— per i mandarini, i satsuma e le clementine: dal 1° ottobre al 15 maggio;

— per le arance: dal 1° ottobre al 15 luglio;

considerando che, tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna;

considerando che, al momento della fissazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che i prezzi di base devono essere fissati in base all'andamento della media dei corsi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle caratteristiche commerciali, quale varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento; che i prezzi d'acquisto devono essere fissati in funzione del prezzo di base, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, i periodi ai quali essi si applicano e le qualità tipo alle quali si riferiscono sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

CAVOLFIORI

Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 aprile 1996

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|-----------|----------------|-------------------|
| Luglio | 26,30 | 11,33 |
| Agosto | 26,30 | 11,33 |
| Settembre | 28,44 | 12,10 |
| Ottobre | 29,51 | 12,55 |
| Novembre | 35,59 | 15,40 |
| Dicembre | 35,59 | 15,40 |
| Gennaio | 35,59 | 15,40 |
| Febbraio | 33,17 | 14,31 |
| Marzo | 34,91 | 14,96 |
| Aprile | 35,34 | 15,40 |

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori «coronati» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

POMODORI

Per il periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1995

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|-----------|----------------|-------------------|
| Luglio | 27,80 | 10,31 |
| Agosto | 24,89 | 9,24 |
| Settembre | 26,42 | 9,84 |
| Ottobre | 28,03 | 10,32 |
| Novembre | 33,76 | 13,52 |

Questi prezzi si riferiscono ai pomodori dei tipi «tondo» e «costoluto» della categoria di qualità I, calibro 57/67 millimetri, presentati in imballaggio.

MELANZANE

Per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1995

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|----------------|----------------|-------------------|
| Luglio-ottobre | 21,13 | 8,48 |

Questi prezzi si riferiscono alle melanzane:

- del tipo allungato, categoria di qualità I, calibro superiore a 40 millimetri;
- del tipo globoso, categoria di qualità I, calibro superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

PESCHE

Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1995

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|------------------|----------------|-------------------|
| Luglio-settembre | 51,15 | 28,65 |

Questi prezzi si riferiscono alle pesche delle varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

NETTARINE

(incluse le pesche noci)

Per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 1995

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|-----------------|----------------|-------------------|
| Luglio e agosto | 65,17 | 31,27 |

Questi prezzi si riferiscono alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

ALBICOCCHHE

Per il periodo dal 1° luglio al 31 luglio 1995

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|--------|----------------|-------------------|
| Luglio | 49,68 | 28,29 |

Questi prezzi si riferiscono alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 millimetri, presentate in imballaggio.

LIMONI

Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 maggio 1996

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|-----------|----------------|-------------------|
| Luglio | 51,91 | 30,54 |
| Agosto | 51,39 | 30,38 |
| Settembre | 46,10 | 28,69 |
| Ottobre | 43,48 | 28,26 |
| Novembre | 42,26 | 24,71 |
| Dicembre | 41,50 | 24,40 |
| Gennaio | 42,72 | 25,02 |
| Febbraio | 41,20 | 24,26 |
| Marzo | 43,47 | 25,02 |
| Aprile | 44,87 | 26,24 |
| Maggio | 45,93 | 26,86 |

Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53/62 millimetri, presentati in imballaggio.

PERE

(escluse le pere da sidro)

Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 aprile 1996

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|----------------|----------------|-------------------|
| Luglio | 34,14 | 17,56 |
| Agosto | 31,84 | 17,09 |
| Settembre | 30,45 | 16,34 |
| Ottobre | 31,69 | 16,34 |
| Novembre | 32,16 | 16,64 |
| Dicembre | 32,60 | 17,09 |
| Gennaio-aprile | 32,90 | 17,40 |

Questi prezzi si riferiscono:

- alle pere delle varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot (Limonera) e Rocha, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri,
 - alla pere della varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri,
- presentate in imballaggio.

UVE DA TAVOLA

Per il periodo dal 1° agosto al 20 novembre 1995

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|--|----------------|-------------------|
| Agosto | 43,25 | 27,82 |
| Settembre, ottobre e novembre (dal 1° al 20) | 38,66 | 23,68 |

Questi prezzi si riferiscono alle uve da tavola delle varietà Regina dei Vigneti, Sultanine, Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), Italia, Aledo, Ohanes (Almería) e D. Maria, categoria di qualità I, presentate in imballaggio.

MELE

(escluse le mele da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 maggio 1996

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|----------------|----------------|-------------------|
| Agosto | 31,49 | 16,05 |
| Settembre | 31,49 | 16,05 |
| Ottobre | 31,49 | 16,19 |
| Novembre | 32,35 | 16,71 |
| Dicembre | 35,24 | 18,05 |
| Gennaio-maggio | 38,13 | 19,38 |

Questi prezzi si riferiscono:

- alle mele della varietà Reine des reinettes e Verde Doncella, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 millimetri,
- alle mele delle varietà Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Renetta grigia del Canada e Starking Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1995 al 29 febbraio 1996

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Novembre (dal 16 al 30) | 44,05 | 28,18 |
| Dicembre | 43,59 | 27,57 |
| Gennaio | 42,99 | 26,65 |
| Febbraio | 40,98 | 26,03 |

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

MANDARINI SATSUMA

Per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 gennaio 1996

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|------------------------|----------------|-------------------|
| Ottobre (dal 16 al 31) | 34,26 | 16,36 |
| Novembre | 30,34 | 13,66 |
| Dicembre | 32,95 | 14,83 |
| Gennaio (dal 1° al 15) | 31,65 | 14,39 |

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini satsuma Unshiu (owari), categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

CLEMENTINE

Per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 15 febbraio 1996

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Dicembre | 40,34 | 22,22 |
| Gennaio | 37,70 | 20,76 |
| Febbraio (dal 1° al 15) | 43,45 | 21,66 |

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata, Blanco), categoria di qualità I, calibro 43/60 millimetri, presentate in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996

(ECU/100 kg netti)

| | Prezzo di base | Prezzo d'acquisto |
|-----------------|----------------|-------------------|
| Dicembre | 41,08 | 25,96 |
| Gennaio | 36,79 | 23,82 |
| Febbraio | 37,54 | 24,40 |
| Marzo | 39,85 | 24,74 |
| Aprile e maggio | 40,61 | 25,04 |

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late, categoria di qualità I, calibro 67/80 millimetri, presentate in imballaggio.

Nota:

I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1543/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nel quadro del regime comunitario di aiuto per la trasformazione degli agrumi, è emerso che alcune industrie di trasformazione incontrano difficoltà finanziarie per versare il prezzo minimo ai produttori e che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale situazione autorizzando gli Stati membri, per la nuova campagna 1995/1996, a versare, a determinate condizioni, la compensazione finanziaria direttamente ai produttori;

considerando che gli Stati membri che optino per questa possibilità non possono far ricorso alle disposizioni sulla concessione della compensazione prevista dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3119/93, lo Stato membro può versare la compensazione finanziaria direttamente ai produttori, per la quantità da essi consegnata nel quadro dei contratti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui sopra. In tal caso, il trasformatore

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

è tenuto a versare al produttore un prezzo pari almeno alla differenza tra il prezzo minimo di cui all'articolo 3 e la compensazione finanziaria di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento.

Il disposto del primo comma non si applica ai mandarini satsuma.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 1, la compensazione finanziaria è versata al produttore su sua richiesta, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione abbiano constatato che i prodotti oggetto dei contratti sono stati consegnati.

Articolo 3

La decisione dello Stato membro di applicare l'articolo 1 deve riguardare tutti i produttori e i trasformati stabiliti sul suo territorio.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare in materia di cauzioni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽⁵⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna 1995/1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 35.⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 279 del 12. 11 1993, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

REGOLAMENTO (CE) N. 1544/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, per tener conto delle particolari condizioni nelle quali sono prodotti i vini da tavola in Spagna, è opportuno prevedere delle deroghe temporanee in materia di taglio e di acidità totale di taluni vini da tavola prodotti in tale Stato membro;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽⁴⁾ una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1995/1996;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1994/1995; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che l'attuale situazione in materia di disponibilità di vini, per la campagna 1994/1995, consente la totale o parziale immissione sul mercato dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1994/1995 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione,

all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato possibile portare a termine;

considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coerenza, appare necessario mettere a punto le relative proposte sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

IL regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 16, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1996, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso è ammesso in territorio spagnolo, secondo modalità da determinarsi.»

2) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1995 è sostituita dal 31 agosto 1996.

3) All'articolo 32, paragrafo 3, il testo del terzo e quarto comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso per la campagna 1994/1995 contratti di magazzinaggio a lungo termine possono chiedere la risoluzione totale o parziale di tali contratti. In tal caso l'aiuto è versato per il periodo di magazzinaggio effettivamente trascorso.»

4) All'articolo 39:

a) al paragrafo 3, il testo del terzo e quarto comma è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 37.⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

«Fino al termine della campagna 1995/1996:

- la percentuale uniforme è fissata a 85 %,
- le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

A decorrere dalla campagna 1996/1997, la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa:

- la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in esame;
- le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.»;

b) il testo del paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne dal 1985/1986 al 1995/1996, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»;

c) al paragrafo 11, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«11. Se nelle campagne dal 1987/1988 al 1995/1996, si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano secondo la procedura prevista all'articolo 83 le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.»;

d) il testo del paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Prima della fine della campagna 1995/1996, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali

applicabili nel settore viticolo, nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.»

5) All'articolo 46, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Durante la campagne viticole dal 1985/1986 al 1995/1996, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di tali campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3.»

6) All'articolo 65, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1996, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata, se del caso, da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1996, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

7) All'allegato I, punto 13, è aggiunto il seguente testo dopo il secondo comma:

«Nel periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1996, i vini da tavola prodotti nelle parti spagnole delle zone viticole C diverse dalle regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia nonché le provincie di Guipuzcoa e Vizcaya, e messi in consumo sul mercato spagnolo possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g al litro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1545/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1995/1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1995/1996 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

| Tipo di vino | Prezzo di orientamento |
|--------------|------------------------|
| R I | 3,828 ecu/% vol/hl |
| R II | 3,828 ecu/% vol/hl |
| R III | 62,15 ecu/hl |
| A I | 3,828 ecu/% vol/hl |
| A II | 82,81 ecu/hl |
| A III | 94,57 ecu/hl |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1546/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 79, paragrafo 2.

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2046/89 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il paragrafo 3 si applica fino al 31 agosto 1996.

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

Entro il 31 marzo 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di detto paragrafo, eventualmente corredata di una proposta appropriata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure eventualmente applicabili a decorrere dal 1° settembre 1996.»

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2046/89 ⁽³⁾, gli Stati membri possono prevedere che le associazioni di produttori siano assimilate ai produttori agli effetti della distillazione obbligatoria e che il paragrafo 4 del medesimo prevede la presentazione di una relazione sull'applicazione del paragrafo 3; che è opportuno che le misure proposte siano coerenti con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente e che è pertanto necessario rinviare la scadenza prevista al detto paragrafo 4,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1892/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 44).

REGOLAMENTO (CE) N. 1547/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 ⁽⁴⁾ e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 ⁽⁵⁾ sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1995, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare il termine del 1° settembre 1995 previsto all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2332/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1995» e «1° settembre 1995» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1996» e dal «1° settembre 1996».

2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1995» e «1° settembre 1995» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1996» e dal «1° settembre 1996».

3) All'articolo 17, paragrafo 3, la data «1° settembre 1995» è sostituita dal «1° settembre 1996».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1995» e «1° settembre 1995» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1996» e dal «1° settembre 1996».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 45).

⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/94 (GU n. L 197 del 30.7.1994, pag. 45).

REGOLAMENTO (CE) N. 1548/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici vitivinicole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

cio dei premi di abbandono definitivo le superfici viticole che abbiano precedentemente beneficiato di aiuti per la ristrutturazione dei vigneti,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,*Articolo 1*visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/88, è aggiunta la seguente lettera:

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

«e) le superfici viticole che abbiano beneficiato di un finanziamento per la loro ristrutturazione.»

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/88 ⁽⁴⁾ ha definito il campo di applicazione dei premi di abbandono definitivo di superfici viticole;*Articolo 2*

considerando che per garantire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, appare necessario escludere dal benefi-

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/93 (GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 7).

REGOLAMENTO (CE) N. 1549/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che l'andamento del mercato viticolo ha dimostrato che l'istituzione dello schedario viticolo comunitario costituisce uno strumento indispensabile per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il controllo delle superfici vitate;

considerando che alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà tecniche che hanno ritardato l'adempimento del loro obbligo di dotarsi di tale strumento nel termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2392/86;

considerando che occorre tener conto di tali difficoltà e prorogare il termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1 del suddetto regolamento;

considerando che l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia impone all'Austria di istituire lo schedario viticolo entro il 31 dicembre 1996; che è auspicabile armonizzare tutti i termini fissati per l'istituzione dello schedario viticolo in base al termine previsto dall'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento devono essere sufficientemente flessibili in modo da permetterne l'adattamento all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che, alla luce del dibattito attualmente in corso in seno al Consiglio in merito alla riforma di questa organizzazione comune di mercato, è opportuno affidare alla Commissione il compito di vigilare affinché non siano adottate misure che rischierebbero di divenire rapidamente obsolete,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2392/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La costituzione dello schedario è conclusa entro il 31 dicembre 1996.»

2) All'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli Stati membri i quali, al 1° luglio 1995, non abbiano ancora istituito lo schedario viticolo o lo abbiano istituito solo parzialmente, procedono entro il 31 dicembre 1996 alla creazione di una base grafica di riferimento comprendente l'intero perimetro delle superfici vitate.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° novembre 1995, il programma relativo al completamento della costituzione dello schedario ed eventualmente lo stato di avanzamento dei lavori già realizzati.

La Commissione esamina il programma e autorizza le misure compatibili con le esigenze prevedibili connesse all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

La Comunità partecipa al finanziamento di tale misura in ragione del 50 % del suo effettivo costo. Tuttavia gli Stati membri che alla data del 1° luglio 1995 abbiano istituito solo parzialmente lo schedario viticolo ma nei quali i lavori di costituzione di quest'ultimo siano molto avanzati sono autorizzati a completarlo. In tal caso il finanziamento della Comunità è limitato al finanziamento corrispondente a quello dello schedario semplificato per le superfici interessate.

Il costo dell'attuale schedario viticolo relativo alla regione del Douro in Portogallo è cofinanziato fino al 31 dicembre 1996, fatta salva la possibilità di decidere nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo un finanziamento equivalente a quello dello schedario semplificato, qualora necessario per proseguire i lavori dopo tale data.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1550/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che stabilisce, per il raccolto 1995, i premi ed i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare delle possibilità di smercio registrate in passato e di quelle prevedibili per i diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali,

considerando che l'articolo 8, secondo comma, e l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevedono la ripartizione annua dei limiti di garanzia per

ciascun gruppo di varietà tra gli Stati membri produttori; che occorre stabilire il livello di tali limiti per il raccolto 1995 tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e di quelle socioeconomiche ed agronomiche nelle zone di produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1995, l'ammontare del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per il raccolto 1995, i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati, per gruppo di varietà e per Stato membro, nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

(¹) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (GU n. L 73 dell' 1. 4. 1995, pag. 13).

(²) GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 45.

(³) GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

ALLEGATO I

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEL RACCOLTO 1995

| | I Flue cured | II Light air cured | III Dark air cured | IV Fire cured | V Sun cured | VI Basmas | VII Katerini | VIII Kaba Koulak |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| ECU/kg | 2,70965 | 2,16748 | 2,16748 | 2,38362 | 2,16748 | 3,75415 | 3,18541 | 2,27615 |

IMPORTI SUPPLEMENTARI

| Varietà | ECU/kg |
|--|--------|
| Badischer Geudertheimer, Pereg, Corso | 0,4238 |
| Badischer Burley E e ibridi derivati | 0,6786 |
| Virgin D e ibridi derivati, Virginia e ibridi derivati | 0,3876 |
| Paraguay e ibridi derivati, Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre | 0,3163 |
| Nijkerk | 0,1847 |
| Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati | 0,2016 |

ALLEGATO II

LIMITI DI GARANZIA 1995

| | I Flue cured | II Light air cured | III Dark air cured | IV Fire cured | V Sun cured | Altre | | | Totale |
|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|---------|
| | | | | | | VI Basmas | VII Katerini | VIII Kaba Koulak | |
| Italia | 48 000 | 46 500 | 17 400 | 6 900 | 14 000 | | | | 132 800 |
| Grecia | 30 700 | 12 400 | | | 15 700 | 26 100 | 22 250 | 19 550 | 126 700 |
| Spagna | 29 000 | 2 470 | 10 800 | 30 | | | | | 42 300 |
| Portogallo | 5 500 | 1 200 | | | | | | | 6 700 |
| Francia | 8 430 | 7 000 | 12 170 | | | | | | 27 600 |
| Germania | 3 000 | 4 500 | 4 500 | | | | | | 12 000 |
| Belgio | | 200 | 1 700 | | | | | | 1 900 |
| Austria | 30 | 570 | | | | | | | 600 |
| | 124 660 | 74 840 | 46 570 | 6 930 | 29 700 | 26 100 | 22 250 | 19 550 | 350 600 |

REGOLAMENTO (CE) N. 1551/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 1996/1997 e 1997/1998

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che per le sementi indicate nell'allegato al regolamento (CEE) n. 2358/71 che saranno commercializzate nelle campagne 1996/1997 e 1997/1998 la situazione del mercato nella Comunità e il suo prevedibile andamento non permettono di garantire un reddito equo ai produttori; che è opportuno compensare una parte dei costi di produzione con la concessione di un aiuto;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 prevede che l'importo dell'aiuto debba essere fissato in relazione alla necessità di assicurare un equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione, nonché ai prezzi delle sementi sui mercati esterni;

considerando che l'applicazione di questi criteri induce a fissare l'aiuto applicabile per le campagne di commercializzazione 1996/1997 e 1997/1998 ai livelli indicati nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le campagne di commercializzazione 1996/1997 e 1997/1998, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BARROT

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

⁽²⁾ GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

ALLEGATO

CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 1996/1997 E 1997/1998

Aiuti applicabili nella Comunità

(in ECU/100 kg)

| Codici NC | Designazione delle merci | Importo dell'aiuto | |
|---------------|---|--------------------|-----------|
| | | 1996/1997 | 1997/1998 |
| | 1. CERES | | |
| ex 1001 90 10 | Triticum spelta L. | 14,37 | 14,37 |
| 1006 10 10 | Oryza sativa L. | 14,85 | 14,85 |
| | — varietà tipo «japonica» | 17,27 | 17,27 |
| | — varietà tipo «indica» | | |
| | 2. OLEAGINEAE | | |
| ex 1204 00 10 | Linum usitatissimum L. (lino tessile) | 28,38 | 28,38 |
| ex 1204 00 10 | Linum usitatissimum L. (lino oleoso) | 22,46 | 22,46 |
| ex 1207 99 10 | Cannabis sativa L. (monoico) | 20,53 | 20,53 |
| | 3. GRAMINEAE | | |
| ex 1209 29 10 | Agrostis canina L. | 75,95 | 75,95 |
| ex 1209 29 10 | Agrostis gigantea Roth. | 75,95 | 75,95 |
| ex 1209 29 10 | Agrostis stolonifera L. | 75,95 | 75,95 |
| ex 1209 29 10 | Agrostis capillaris L. | 75,95 | 75,95 |
| ex 1209 29 80 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl. | 67,14 | 67,14 |
| ex 1209 29 10 | Dactylis glomerata L. | 52,77 | 52,77 |
| ex 1209 23 80 | Festuca arundinacea Schreb. | 58,93 | 58,93 |
| ex 1209 23 80 | Festuca ovina L. | 43,59 | 43,59 |
| 1209 23 11 | Festuca pratensis Huds. | 43,59 | 43,59 |
| 1203 23 15 | Festuca rubra L. | 36,83 | 36,83 |
| ex 1209 29 80 | Festulolium | 32,36 | 32,36 |
| 1209 25 10 | Lolium multiflorum Lam. | 21,13 | 21,13 |
| 1209 25 90 | Lolium perenne L. | | |
| | — ad alta persistenza, tardivo o semitardivo | 34,90 | 34,90 |
| | — nuove varietà ed altre | 25,96 | 25,96 |
| | — a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce | 19,20 | 19,20 |
| ex 1209 29 80 | Lolium × boucheanum Kunth | 21,13 | 21,13 |
| ex 1209 29 80 | Phleum Bertolinii (DC) | 50,96 | 50,96 |
| 1209 26 00 | Phleum pratense L. | 83,56 | 83,56 |
| ex 1209 29 80 | Poa nemoralis L. | 38,88 | 38,88 |
| 1209 24 00 | Poa pratensis L. | 38,52 | 38,52 |
| ex 1209 29 10 | Poa palustris und Poa trivialis L. | 38,88 | 38,88 |
| | 4. LEGUMINOSAE | | |
| ex 1209 29 80 | Hedysarum coronarium L. | 36,47 | 36,47 |
| ex 1209 29 80 | Medicago lupulina L. | 31,88 | 31,88 |
| ex 1209 21 00 | Medicago sativa L. (ecotipi) | 22,10 | 22,10 |
| ex 1209 21 00 | Medicago sativa L. (varietà) | 36,59 | 36,59 |
| ex 1209 29 80 | Onobrichis viciifolia Scop. | 20,04 | 20,04 |
| ex 0713 10 10 | Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio) | 0 | 0 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium alexandrinum L. | 45,76 | 45,76 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium hybridum L. | 45,89 | 45,89 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium incarnatum L. | 45,76 | 45,76 |
| 1209 22 10 | Trifolium pratense L. | 53,49 | 53,49 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium repens L. | 75,11 | 75,11 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium repens L. var. giganteum | 70,76 | 70,76 |
| ex 1209 22 80 | Trifolium resupinatum L. | 45,76 | 45,76 |
| ex 0713 50 10 | Vicia faba L. (partim) (favetta) | 0 | 0 |
| ex 1209 29 10 | Vicia sativa L. | 30,67 | 30,67 |
| ex 1209 29 10 | Vicia villosa Roth. | 24,03 | 24,03 |

REGOLAMENTO (CE) N. 1552/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la situazione dell'Italia e la situazione della Grecia sono state oggetto di un esame particolare inteso a verificare se gli aumenti del quantitativo globale garantito fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽³⁾ per tali Stati membri possano essere mantenuti nel 1995/1996 e negli anni successivi; che la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'applicazione del regime delle quote latte in Italia e in Grecia; che tale rapporto permette alla Commissione di concludere che questi due Stati membri hanno globalmente rispettato le condizioni poste dal Consiglio in merito all'attuazione del regime delle quote latte e, per l'Italia, quelle relative all'impiego della riserva di 347 701 tonnellate;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è stato più volte modificato; che è opportuno, per finalità di chiarezza, sostituirlo con un testo consolidato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Sono fissati i quantitativi globali sotto riportati, fatta salva la possibilità di una loro revisione in base alla situazione generale del mercato e alle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri:

⁽¹⁾ GU n. L 142 dell' 8. 6. 1995, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/95 (GU n. L 66 del 23. 3. 1995, pag. 11).

(tonnellate)

| Stati membri | Consegna | Vendite dirette |
|-------------------------|------------|-----------------|
| Belgio | 3 077 372 | 233 059 |
| Danimarca | 4 454 450 | 898 |
| Germania ⁽¹⁾ | 27 764 778 | 100 038 |
| Grecia | 625 985 | 4 528 |
| Spagna | 5 222 445 | 344 505 |
| Francia | 23 693 932 | 541 866 |
| Irlanda | 5 234 465 | 11 299 |
| Italia | 9 632 540 | 297 520 |
| Lussemburgo | 268 098 | 951 |
| Paesi Bassi | 10 982 346 | 92 346 |
| Austria | 2 205 000 | 367 000 |
| Portogallo | 1 835 461 | 37 000 |
| Finlandia | 2 342 000 | 10 000 |
| Svezia | 3 300 000 | 3 000 |
| Regno Unito | 14 270 430 | 319 617 |

⁽¹⁾ Di cui 6 244 566 t per consegne dei produttori nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder.

L'aumento dei quantitativi globali per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito è concesso per consentire l'attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari:

- ai produttori che, ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 ^(*), erano stati esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico;
- ai produttori situati nelle zone di montagna, quali definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE ^(**), ovvero ai produttori di cui all'articolo 5 del presente regolamento ovvero a tutti i produttori.

L'aumento del quantitativo globale per il Portogallo è concesso in via prioritaria per contribuire a soddisfare le richieste di quantitativi di riferimento supplementari dei produttori la cui produzione durante l'anno di riferimento 1990 è stata significativamente condizionata da eventi eccezionali verificatisi nel corso del periodo 1988-1990, o ai produttori di cui all'articolo 5.

L'aumento del quantitativo globale delle consegne concesso per il periodo 1993/1994 per la Grecia, la Spagna e l'Italia è confermato per la Spagna ed è rinnovato per il periodo 1994/1995 per la Grecia e per l'Italia. Il quantitativo globale delle consegne per l'Italia comprende una riserva di 347 701 tonnellate per destinare, per quanto occorra e d'accordo con la

Commissione, delle quantità di riferimento ai produttori che hanno proposto un ricorso contenzioso nei confronti dell'amministrazione nazionale in seguito al ritiro dei loro quantitativi di riferimento ed hanno ottenuto una decisione favorevole.

L'aumento dei quantitativi globali delle consegne concesso alla Grecia e all'Italia per il periodo 1994/1995 è consolidato a partire dal periodo 1995/1996.

I quantitativi globali per le quote di consegna austriache possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM" austriaci, fino ad un massimo di 180 000 tonnellate da attribuire conformemente alla legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.

I quantitativi globali per le quote di consegna finlandesi possono essere aumentati, per compensare i produttori "SLOM", finlandesi, fino ad un massimo di 200 000 tonnellate da attribuire conformemente alla

legislazione comunitaria. Questa riserva non è trasferibile e deve essere destinata esclusivamente ai produttori il cui diritto a riprendere la produzione sia pregiudicato a seguito dell'adesione.

L'aumento dei quantitativi globali e le condizioni a cui sono accordati i quantitativi di riferimento individuali previsti ai due commi precedenti sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 11.

(*) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(**) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1553/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che adotta per la quinta volta il regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 dell'allegato all'atto di adesione della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 11 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2760/94 ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2052/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante secondo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che dai risultati dell'esame del funzionamento del regime istituito per il cotone dal protocollo n. 4, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/92, emerge la necessità di adattare tal regime;

considerando che dallo studio sull'incidenza della coltura del cotone per le regioni in cui viene praticata risulta opportuno aumentare la produzione nelle zone della Comunità più adatte a tale coltura, tenuto conto anche del fabbisogno di fibre di cotone della Comunità; che per tali motivi occorre aumentare il quantitativo massimo garantito;

considerando invece che, allo scopo di non provocare un'espansione di tale coltura nelle regioni meno adatte alla stessa né un aumento delle spese, occorre ridurre il prezzo di obiettivo in proporzione all'aumento del quantitativo massimo garantito nonché sopprimere qualsiasi limitazione alla diminuzione dell'aiuto in caso di supera-

mento del quantitativo massimo garantito; che nella fissazione del prezzo di obiettivo occorre tener conto dell'adattamento ai prezzi in ecu previsto dal regolamento (CE) n. 150/95 del Consiglio, del 23 gennaio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁶⁾;

considerando che per motivi di facilità di bilancio e di equità tra operatori occorre sopprimere qualsiasi riporto della riduzione dell'aiuto;

considerando che l'evoluzione divergente della produzione negli Stati membri produttori ha condotto a certi effetti non equi per quanto riguarda il funzionamento del sistema degli stabilizzatori; che allo scopo di instaurare un sistema più equo occorre prevedere che la riduzione dell'aiuto, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito si applichi proporzionalmente agli Stati membri responsabili del superamento; che, tuttavia, l'effetto di una tale riduzione può essere ridotto nella misura in cui, tenuto conto in particolare del livello medio dei prezzi sul mercato mondiale, le previsioni non siano superate; che, inoltre, occorre prevedere, per gli Stati membri potenziali produttori di cotone, la possibilità di far avviare tale coltura fissando un livello di produzione cui non venga applicato il sistema degli stabilizzatori;

considerando che, al fine di consentire agli operatori, l'approntamento di programmi di produzione e di trasformazione a più lungo termine, occorre non ricorrere più alla fissazione annua del prezzo di obiettivo e del prezzo minimo pagabile al produttore allo scopo di garantirgli il beneficio dell'aiuto;

considerando che il regime di aiuto ai piccoli produttori di cotone instaurati dal regolamento (CEE) n. 1152/90 ⁽⁷⁾ ha avuto come effetto di modificare le strutture di produzione al punto di impedire di raggiungere l'obiettivo perseguito, che è pertanto opportuno sopprimere tale regime abrogando il regolamento (CEE) n. 1152/90;

considerando che, tenuto conto del problema della siccità sofferto da uno Stato membro produttore e delle conseguenze gravi per i suoi operatori, l'introduzione di un sistema di gestione più equo comporta una particolare urgenza; che il perseguimento di altri obiettivi risultanti dall'analisi del summenzionato regime necessita ugualmente l'attuazione degli adattamenti quanto prima; che,

⁽¹⁾ GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 10.⁽³⁾ GU n. C 94 del 14. 4. 1995, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.⁽⁵⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 116 dell' 8. 5. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/92 (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 13).

in particolare, la soppressione del regime di aiuto ai piccoli produttori dovrebbe essere effettuata quanto prima al fine di terminare l'utilizzo inefficace e non auspicabile di fondi comunitari; che le varie misure fanno parte di un pacchetto globale; che è pertanto opportuno prevedere l'applicazione di tali misure nel loro insieme per la campagna 1995/1996;

considerando che dalla futura esperienza potrebbe risultare la necessità di apportare altri adattamenti del regime previsto dal suddetto protocollo; che occorre pertanto prevedere una procedura che consenta al Consiglio di adottare il suddetto regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce degli adeguamenti al regime di aiuto alla produzione di cotone di cui ai paragrafi 3, 8, 9 e 11 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia e adattato dal regolamento (CEE) n. 1964/87⁽¹⁾.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 è sostituito con il seguente:

«Articolo 2

1. È istituito un quantitativo massimo garantito (QMG) per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 3 del protocollo n. 4 concernente il cotone.

Detto quantitativo è fissato, per ogni campagna di commercializzazione, a 1 031 000 tonnellate di cotone non sgranato.

2. Il QMG è ripartito tra gli Stati membri come segue (quantitativo nazionale garantito — QNG):

| | |
|---------|---------------------|
| Spagna: | 249 000 tonnellate, |
| Grecia: | 782 000 tonnellate. |

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, qualora nel corso di una campagna di commercializzazione la produzione reale superi il QMG, il prezzo di obiettivo per tale campagna è ridotto in ogni Stato membro nel quale la produzione supera il QNG di una percentuale pari alla metà del superamento della propria QNG. Tale riduzione è stabilita, da un lato, tenendo conto del superamento del QMG e, dall'altro, proporzionalmente allo scarto tra la produzione effettiva di ciascuno Stato membro e il proprio QNG.

Le riduzioni da applicare sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70^(*).

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2760/94 (GU n. L 294 del 15.11.1994, pag. 1).

4. Qualora nel corso di una campagna di commercializzazione:

- le disposizioni del paragrafo 3 sono state applicate;
- la media ponderata del prezzo del mercato mondiale considerato per la fissazione dell'importo dell'aiuto da versare è superiore a 30,2 ecu/100 kg, e
- le spese totali di bilancio del regime di aiuto sono inferiori a 770 milioni di ecu,

la differenza di bilancio di cui al terzo trattino è utilizzata per effettuare una maggiorazione dell'importo dell'aiuto in ciascuno Stato membro nel quale la produzione effettiva è superiore al suo QNG.

Tuttavia, l'importo dell'aiuto, aumentato in applicazione del primo comma non può superare:

- l'importo dell'aiuto calcolato senza applicare il paragrafo 3, né
- l'importo dell'aiuto calcolato dopo l'applicazione del paragrafo 3 sulla base di una QMG di 1 120 000 tonnellate di cotone non sgranato di cui, il QNG per la Spagna è 270 000 tonnellate e il QNG per la Grecia è 850 000 tonnellate.

Le modalità relative alla determinazione dell'aiuto nonché i dati da fornire da parte degli Stati membri alla Commissione al fine della sua determinazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applicano agli Stati membri diversi da Grecia e Spagna. Tuttavia, nel caso in cui in uno di tali Stati membri, la produzione effettiva di cotone non sgranato superi le 1 500 tonnellate nel corso della campagna e la produzione effettiva della Comunità superi il QMG, il prezzo di obiettivo è ridotto nello Stato membro in questione di una percentuale pari alla metà di quella di superamento della quantità di 1 500 tonnellate.

^(*) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).»

Articolo 3

Il testo del paragrafo 8 del protocollo n. 4 è sostituito con il seguente:

«8. Il prezzo di obiettivo è fissato a 106,30 ecu/100 kg di cotone non sgranato.

Detto prezzo riguarda il cotone

- di qualità sana, leale e mercantile,
- con un tenore di umidità del 10 % e un tenore di impurità del 3 %,
- con caratteristiche tali da ottenere, dopo sgranatura, una resa del 32 % di fibre del grado n. 5 (white middling) e di lunghezza di 28 mm (1-3/32).»

Articolo 4

Nel protocollo n. 4 è inserito il seguente paragrafo:

«8 bis. L'aiuto alla produzione è concesso soltanto alle imprese che acquistano cotone non sgranato ad un prezzo almeno pari ad un prezzo minimo. Il prezzo minimo è fissato a 100,99 ecu/100 kg di cotone non sgranato per la qualità considerata per il prezzo di obiettivo franco azienda agricola.»

Articolo 5

Al paragrafo 9, secondo comma, del protocollo n. 4 la lettera a) è soppressa.

Articolo 6

Il testo del paragrafo 11 del protocollo n. 4 è sostituito con il seguente:

«11. Prima dell'inizio della campagna 1999/2000 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul

funzionamento del regime di aiuto per il cotone. Qualora dalla suddetta relazione ne emergesse la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide gli eventuali adattamenti del regime, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento del medesimo e di quello di sostegno per i seminativi.»

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1152/90 è abrogato con effetto dal 1° settembre 1995. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle richieste di aiuto relative alla campagna 1994/1995.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

REGOLAMENTO (CE) N. 1554/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 riguardante il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 ⁽¹⁾,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che il protocollo n. 4 dell'atto di adesione della Grecia ed il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽³⁾, sono stati modificati con regolamento (CE) n. 1553/95; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ⁽⁴⁾; che l'entità degli adeguamenti da apportare al regolamento (CEE) n. 2169/81 nonché il gran numero di modifiche già subite da detto regolamento ne rendono opportuna — per maggiore chiarezza ed ai fini di trasparenza — la rielaborazione; che il regolamento (CEE) n. 2169/81 deve essere quindi abrogato;

considerando che, ai sensi del paragrafo 9 del suddetto protocollo, occorre stabilire le norme di procedura e di buona gestione per la sua applicazione, le regole generali del regime di aiuto alle produzioni, i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale, nonché le norme di finanziamento delle misure previste;

considerando che, per facilitare l'attuazione del regime di aiuto alla produzione e per garantire una corretta gestione dello stesso, è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di

gestione; che a tal fine è d'uopo ricorrere al comitato di gestione per il lino e la canapa, istituito con regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87, all'importo dell'aiuto si applica un coefficiente da stabilirsi qualora la produzione comunitaria superi un quantitativo preliminarmente fissato; che, di conseguenza, l'importo dell'aiuto da versare può essere calcolato soltanto dopo che sia stata accertata la quantità effettivamente prodotta; che, per attenuare gli svantaggi causati agli interessati da un tardivo versamento dell'aiuto, è opportuno disporre il pagamento parziale anticipato;

considerando che, a norma del paragrafo 3, terzo comma, del protocollo, l'importo dell'aiuto è calcolato in base alla differenza esistente tra un prezzo d'obiettivo fissato per il cotone non sgranato ed il prezzo del mercato mondiale; che, in mancanza di scambi internazionali e pertanto di offerte e di quotazioni per il cotone non sgranato, si rendono necessarie disposizioni che consentano di stabilire il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto; che è possibile stabilire detto prezzo sulla base del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato;

considerando che, per determinare il prezzo del cotone sgranato, si devono prendere in considerazione le offerte presentate sul mercato mondiale, nonché i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base alle offerte e quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva di detto mercato, appaiono le più favorevoli;

considerando che, per assicurare il corretto funzionamento del regime di aiuti, il prezzo del mercato mondiale dev'essere rilevato in un luogo di transito della frontiera comunitaria; che, per determinare questo luogo, occorre tener conto della sua rappresentatività per l'origine dei prodotti in questione; che è pertanto opportuno scegliere i porti dell'Europa del nord quando si abbia una molteplicità di origini, ed invece il porto del Pireo quando si tratti di un numero ridotto di origini o di offerte e quotazioni rilevate presso una borsa situata fuori d'Europa; che, in tale ultimo caso, le offerte e quotazioni

⁽¹⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 14. 4. 1995, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1545/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23).

⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

prese in considerazione devono essere ritoccate, qualora si riferiscano a un luogo di transito della frontiera comunitaria diverso dal porto del Pireo;

considerando che le offerte e quotazioni prese in considerazione devono essere pure rettificare per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto ai criteri adottati per la fissazione del prezzo d'obiettivo;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri produttori adottino le necessarie misure di controllo, in modo da garantire il corretto funzionamento del regime di aiuti;

considerando che, per assoggettare le spese comunitarie occasionate dall'applicazione della misura in causa a regole finanziarie, monetarie e procedurali adeguate, occorre, visto il carattere specificamente agricolo del cotone, applicare in proposito, mutatis mutandis, il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, nonché i regolamenti relativi al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dalla campagna 1995/1996 al fine di consentire l'attuazione a tale data degli adattamenti al regime previsto dal regolamento (CE) n. 1553/95;

considerando che l'adeguamento al regime istituito dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono quindi rivelarsi necessarie misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende:

- a) per «cotone non sgranato»: i frutti della pianta del cotone (*Gossypium*) giunti a maturazione e raccolti, contenenti resti di capsule, di foglie e di terriccio;
- b) per «cotone sgranato»: le fibre di cotone (diverse dai linters e dai cascami di cotone) private dei semi e della maggior parte dei resti di capsule, di foglie e di terriccio, non cardate né pettinate.

Articolo 2

Il prezzo d'obiettivo per una qualità determinata del cotone non sgranato si applica per tutta la durata della

campagna di commercializzazione in causa; quest'ultima ha inizio il 1° settembre e si conclude il 30 agosto successivo.

Articolo 3

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è determinato tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Esso è fissato periodicamente in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato.

2. Ove non possa essere calcolato conformemente al paragrafo 1, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

Articolo 4

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto costituito di fibre del grado n. 5 (white middling) e della lunghezza di 28 mm (1-3/32"), tenendo conto delle offerte presentate su detto mercato e dei corsi quotati in una o più borse europee importanti per il commercio internazionale. Tale prezzo viene determinato in base alle offerte e quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiono le più favorevoli.

2. Ai fini di tale determinazione, è calcolata una media delle offerte e quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso CIF per un porto dell'Europa del nord e proveniente dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale.

Tale determinazione, tuttavia, ove non possa aver luogo ai sensi del comma precedente, è effettuata come segue:

- in base a un numero ridotto delle offerte e quotazioni più rappresentative per un prodotto reso CIF al Pireo, rilevate sulla piazza di Liverpool o presso un'altra borsa europea, ovvero
- in base alle offerte e quotazioni rilevate presso una borsa extra-europea, o calcolando una media delle offerte e quotazioni rilevate per un prodotto reso CIF al Pireo e proveniente dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale, o prendendo in considerazione un numero ridotto delle offerte e quotazioni più rappresentative per un prodotto reso CIF al Pireo.

3. Se le offerte e quotazioni constatate non rispondono alle condizioni di cui ai paragrafi precedenti, si procede agli adeguamenti necessari.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

Articolo 5

1. Qualora il prezzo del mercato mondiale fissato conformemente all'articolo 3 sia inferiore al prezzo d'obiettivo, è concesso per il cotone non sgranato raccolto nella Comunità — fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 — un aiuto pari alla differenza tra questi due prezzi.

2. L'importo dell'aiuto da versare è quello valido alla data di presentazione della domanda di aiuto. L'ammon-tare applicabile a tale data è peraltro adeguato in funzione della differenza tra il prezzo d'obiettivo valido lo stesso giorno e quello valido il giorno in cui il cotone è stato messo sotto controllo.

La domanda di aiuto, qualora sia presentata prima della domanda di assoggettamento a controllo, può essere accolta soltanto a condizione che venga costituita una cauzione d'importo sufficiente a garantire che la domanda di assoggettamento a controllo sia presentata entro il termine stabilito.

3. Il diritto all'aiuto sorge all'atto della sgranatura. Tuttavia, a decorrere dal 16 ottobre successivo alla data d'inizio della campagna, non appena il cotone non sgranato risulti entrato nell'impresa di sgranatura può essere corrisposto un acconto sull'aiuto, a condizione che sia depositata una cauzione sufficiente. L'importo dell'acconto è calcolato secondo la procedura descritta all'articolo 11, paragrafo 1, tenendo conto sia del volume stimato di produzione del cotone non sgranato, sia dell'importo prevedibile dell'aiuto. L'acconto non può superare il 40 % del prezzo d'obiettivo. Il saldo eventuale è versato dopo che siano stati calcolati il volume di produzione effettivo e eventuali adattamenti dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87. Il versamento del saldo è effettuato entro e non oltre la fine della campagna.

4. L'aiuto è corrisposto dallo Stato membro produttore nel cui territorio ha luogo la sgranatura.

5. L'aiuto è concesso soltanto per un prodotto di qualità sana, leale e mercantile.

6. Se la quantità di cotone sgranato è pari o inferiore al 33 % della quantità di cotone non sgranato entrata nell'impresa di sgranatura, l'aiuto è concesso per la quantità di cotone sgranato moltiplicata per 100 e diviso per 32.

Se la quantità di cotone sgranato è superiore al 33% della quantità di cotone non sgranato entrata nell'impresa di sgranatura, l'aiuto è concesso per la quantità di cotone non sgranato moltiplicata per 33 e divisa per 32.

Il quantitativo di cotone sgranato è calcolato in base al peso, il quale viene diminuito in funzione dell'eventuale differenza esistente:

- fra il tenore di impurità constatato e quello rappresentativo del grado n. 5, nonché
- fra il tenore di umidità constatato e quello rappresentativo della fibra commercializzata.

I tenori rappresentativi di cui ai trattini precedenti sono determinati secondo la procedura illustrata all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 6

La riduzione del prezzo d'obiettivo menzionata all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1964/87 è stabilita come segue:

- a) qualora in Spagna e in Grecia la produzione effettiva superi il quantitativo nazionale garantito (QNG), in ogni Stato membro il superamento è calcolato in percentuale del QNG ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento;
- b) negli altri casi, il superamento della produzione effettiva rispetto al quantitativo massimo garantito (QMG) è calcolato in percentuale del QNG dello Stato membro interessato ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento.

Articolo 7

L'aiuto è concesso soltanto alle imprese di sgranatura che ne facciano domanda e che:

- 1) abbiano presentato:
 - a) un contratto che preveda il versamento al produttore di un prezzo almeno pari al prezzo minimo di cui al paragrafo 8 bis del protocollo n. 4 e che contenga una clausola la quale disponga:
 - che, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e/o del paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87, il prezzo pattuito sarà adattato in funzione dell'incidenza esercitata sull'aiuto dalle disposizioni di detto articolo,
 - che, in caso di differenza tra la qualità del cotone consegnato e la qualità tipo, di cui al paragrafo 8 del protocollo n. 4 il prezzo pattuito verrà ritoccato in misura proporzionale, convenuta tra le parti contraenti; oppure

- b) se procedono alle operazioni di sgranatura per conto di un produttore, singolo o associato, una dichiarazione che precisi in quali condizioni viene effettuata la sgranatura e in qual modo l'aiuto viene trasferito ai produttori;
- 2) a fini di controllo del diritto all'aiuto, tengano una contabilità di magazzino per il cotone sgranato e per quello non sgranato, conformemente a disposizioni da stabilirsi;
- 3) forniscano gli altri documenti giustificativi necessari per il controllo del diritto all'aiuto.
- 4) adducano la prova che il cotone consegnato in esecuzione del contratto od al quale si riferisce la dichiarazione di cui al punto 1, lettera b) del presente articolo costituisce oggetto della dichiarazione delle superfici seminate di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Anteriormente al 1° ottobre si provvede, secondo la procedura descritta all'articolo 11, paragrafo 1 e tenendo conto delle previsioni di raccolta, a calcolare in via estimativa il volume della produzione di cotone ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

Per consentire l'elaborazione di tali stime è istituito un regime di dichiarazione delle superfici seminate.

Articolo 9

Entro la fine del mese di giugno della campagna in corso si provvede, secondo la procedura descritta all'articolo 11, paragrafo 1 e tenendo conto dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto, ad accertare la produzione effettiva di tale campagna.

Articolo 10

Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo che permetta:

- di accertare il quantitativo di cotone non sgranato comunitario entrato in ciascuna impresa di sgranatura,
- di accertare il quantitativo di cotone non sgranato comunitario sottoposto a sgranatura,

- di accertare il quantitativo di cotone sgranato che ciascuna impresa di sgranatura ha ricavato dal quantitativo di cui al primo trattino,
- di verificare l'osservanza del prezzo minimo.

Articolo 11

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Tali modalità riguardano segnatamente qualsiasi misura di controllo necessaria; talune di queste possono utilizzare taluni elementi previsti dal sistema integrato.

2. Se per facilitare gli adeguamenti al regime istituito dal presente regolamento si rendono necessarie misure transitorie, queste ultime sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 1. Esse si applicano al più tardi sino alla fine della campagna 1995/1996.

Articolo 12

1. Il regolamento (CEE) n. 2169/81 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari, i richiami al regolamento (CEE) n. 2169/81 od a determinati articoli del medesimo sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli di quest'ultimo.

Articolo 13

Le disposizioni dei regolamenti relativi al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune, nonché le disposizioni del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano, mutatis mutandis, nei campi disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento ente in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996. Tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 2 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

DIRETTIVA 95/29/CE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽⁴⁾, stabilisce che la Commissione deve presentare una relazione, corredata da eventuali proposte sulle durate massime di trasporto di taluni tipi di animali, gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, i periodi di riposo, lo spazio minimo e le norme che devono rispettare i mezzi adibiti al trasporto di taluni tipi di animali;

considerando che secondo la relazione della Commissione sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, è possibile stabilire, per taluni tipi di animali, delle norme in materia basandosi sulle conoscenze scientifiche e sull'esperienza costante;

considerando che taluni Stati membri hanno regolamentato le durate di trasporto, gli intervalli ai quali gli animali devono essere nutriti ed abbeverati, i periodi di riposo, nonché lo spazio, di cui dispongono; che in certi casi tali norme sono estremamente dettagliate e taluni Stati membri se ne avvalgono per imporre restrizioni agli scambi intracomunitari di animali vivi; che gli operatori del settore dei trasporti di animali devono potersi basare su criteri ben definiti, che permettano loro di esercitare l'attività su scala comunitaria senza violare le diverse norme nazionali;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato in questione, garantendo nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli

animali, è necessario modificare, nell'ambito del mercato interno, le norme stabilite dalla direttiva 91/628/CEE allo scopo di armonizzare la durata massima del trasporto e gli intervalli di alimentazione e di abbeveraggio, i periodi di riposo, nonché lo spazio disponibile per taluni tipi di animali;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri di prevedere delle condizioni di durata di viaggio più rigorose per gli animali destinati al macello qualora si tratti di trasportarli fra due luoghi, di partenza e di destinazione, situati sul loro territorio, e ciò nel rispetto delle disposizioni generali del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/628/CEE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:
 - «a) — ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto,
 - ai trasporti di animali domestici di compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso d'un viaggio privato.»
- 2) All'articolo 2, paragrafo 2,
 - a) alla lettera e), quarta e quinta riga, il membro di frase «e stabulati per almeno 10 ore», è sostituito dal seguente: «e stabulati per 24 ore,»;
 - b) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - «h) «periodo di riposo»: un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
 - i) «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali
 - per conto proprio, ovvero
 - per conto terzi, ovvero
 - che mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi,
 detto trasporto deve avere carattere commerciale ed essere effettuato a scopo di lucro.»

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 14. 9. 1993, pag. 12.⁽²⁾ GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 68.⁽³⁾ GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 32.⁽⁴⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. Direttiva modificata dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).

3) All'articolo 3, paragrafo 1 è inserita la seguente lettera:

- «a) bis — lo spazio (densità di carico) per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo,
- le durate del trasporto e del periodo di riposo, nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali, siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in ordine agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 (*).

(*) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag 1.»

4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

A. Gli Stati membri provvedono affinché:

1) ogni trasportatore:

- a) sia stato:
- i) registrato in modo da permettere alla competente autorità di individuarlo rapidamente in caso di inosservanza delle prescrizioni della presente direttiva;
- ii) oggetto di un'autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE e rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui detta persona è stabilita ovvero, qualora si tratti di un'impresa stabilita in un paese terzo, da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, purché il responsabile dell'impresa di trasporto abbia sottoscritto l'impegno di rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria vigente.

Tale impegno precisa segnatamente che:

- il trasportatore di cui al punto 2 ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva fino al luogo di destinazione e, in particolare, in caso di esportazione verso i paesi terzi, al luogo di destinazione, quale definito dalla relativa legislazione comunitaria;
- fatte salve le disposizioni del capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b) dell'allegato, la persona di cui al

seguito punto 2, lettera a) possiede una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanta un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati;

- b) non trasporti o non faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
- c) utilizzi per trasporto di animali contemplati dalla presente direttiva, dei mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di benessere durante il trasporto, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato e di quelle da determinare a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;

2) il trasportatore:

- a) affidi il trasporto degli animali vivi a una persona che possieda le attitudini, le capacità professionali e le conoscenze richieste di cui al punto 1, lettera a);
- b) stabilisca, che gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) destinati a scambi fra Stati membri ovvero ad essere esportati verso paesi terzi, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a 8 ore, un ruolino di marcia conforme al modello che figura al capitolo VIII dell'allegato, che è allegato al certificato sanitario durante il viaggio e precisi inoltre i punti di sosta e di eventuale trasferimento.

Un solo ruolino di marcia dovrà essere compilato a norma della lettera c) per coprire tutta la durata del viaggio;

- c) presenti il ruolino di marcia di cui alla lettera b) all'autorità competente perché questa proceda alla redazione del certificato sanitario; dopo di che il numero o i numeri dei certificati sono indicati nel ruolino, su cui è apposta la stampigliatura del veterinario del luogo di partenza; quest'ultimo notificherà inoltre l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;

- d) si accerti che:
- i) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b):
 - sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno,
 - sia unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
 - ii) il personale incaricato del trasporto:
 - menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
 - in caso di esportazioni di animali verso paesi terzi e quando il periodo di trasporto nel territorio della Comunità è superiore a 8 ore, faccia vistare, previo controllo, il ruolino di marcia (stam-pigliatura e firma) dall'autorità competente del posto di frontiera autorizzato o al punto di uscita designato da uno Stato membro, dopo che il veterinario ufficiale avrà controllato gli animali e avrà stabilito che essi possono continuare il viaggio.

Gli Stati membri possono stabilire che le spese sostenute per il controllo veterinario di cui sopra siano a carico dell'operatore che effettua l'esportazione degli animali;

 - rinvii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine.

Tuttavia, nel caso di esportazioni di animali verso paesi terzi mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera 8 ore, si applicano le stesse disposizioni;
- e) conservi, per un periodo determinato dall'autorità competente, una copia del ruolino di marcia di cui alla lettera b) da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuale verifica;
- f) fornisca, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII, la prova che sono state prese disposizioni per soddisfare alle necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;
- g) si accerti che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;
 - h) fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, si accerti che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati e alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto;
- 3) i punti di sosta precedentemente stabiliti dal responsabile di cui al punto 2 siano sottoposti a periodici controlli da parte dell'autorità competente, che deve inoltre accertarsi che gli animali siano idonei a proseguire il viaggio;
 - 4) le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali siano a carico degli operatori di cui al punto 1.
- B. Le eventuali modalità di applicazione derivanti dal presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.
- 5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 8*
- Gli Stati membri si assicurano che, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo stabiliti dalla direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, senza discriminazioni, controllando:
- a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
 - b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
 - c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
 - d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.
- I controlli devono riguardare un campione adeguato di animali trasportati all'interno di ciascuno Stato membro ogni anno e possono essere effettuati contemporaneamente ai controlli per altri scopi.
- L'autorità competente di ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale che riporti il numero di controlli effettuati nell'anno civile precedente per ciascuna delle lettere a), b), c) e d), ivi compresi i particolari delle infrazioni constatate e le azioni conseguenti promosse dall'autorità competente.

L'autorità competente dello Stato membro potrà, inoltre, durante il trasporto degli animali sul proprio territorio, effettuare controlli sugli animali qualora essa disponga di informazioni che le consentano di presumere un'infrazione.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili dell'applicazione generale delle leggi in uno Stato membro, nell'esercizio delle loro funzioni.»

- 6) All'articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Qualsiasi disposizione adottata a norma del secondo comma è notificata all'autorità competente mediante la rete ANIMO, secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

- 7) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono verificare, in modo casuale e non discriminatorio, che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva.

La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente.

3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»

- 8) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. Si applicano le norme della direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.

2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio della Comunità di animali vivi in provenienza da paesi terzi, ai sensi della presente direttiva, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:

— s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni della presente direttiva, e in particolare quelle di cui all'articolo 5 ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;

— presenta, un ruolino di marcia stabilito a norma dell'articolo 5.

3. Inoltre, il veterinario ufficiale del posto di frontiera verifica, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 2, il rispetto delle condizioni di benessere degli animali. Ove egli accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, prenderà le misure previste all'articolo 9 a spese dell'operatore.

4. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 91/496/CEE sono completati secondo la procedura prevista all'articolo 17 per tener conto delle prescrizioni della presente direttiva.

In attesa che siano adottate tali misure, si applicano le norme nazionali pertinenti in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.»

- 9) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

1. Entro il 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Consiglio proposte volte a stabilire le norme cui devono conformarsi i mezzi di trasporto. Il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata su tali proposte.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, entro il 30 giugno 1996, i criteri comunitari cui dovranno rispondere i punti di sosta per quanto riguarda la struttura di accoglienza, l'alimentazione, l'abbeveraggio, il carico, lo scarico, ed eventualmente lo stallaggio di taluni tipi di animali nonché requisiti di polizia sanitaria applicabili a detti punti di sosta.

3. Entro il 31 dicembre 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, corredata da eventuali proposte sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

4. In attesa che siano applicate le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.»

- 10) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

1. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva per gli spostamenti di animali in alcune parti di territorio indicate

nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE, per tener conto della distanza di queste ultime rispetto alla parte continentale del territorio comunitario.

2. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà informano gli altri Stati membri e la Commissione, in sede di comitato veterinario permanente, delle misure da essi adottate in materia.»

- 11) All'articolo 18, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di infrazioni ripetute alla presente direttiva o di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali, uno Stato membro adotta, fatte salve altre sanzioni previste, i provvedimenti necessari per ovviare alle mancanze rilevate, che possono condurre alla sospensione ed al ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, punto A, paragrafo 1, lettera a) ii).

Gli Stati membri, all'atto del recepimento della presente direttiva nella legislazione nazionale, prevedono le misure da adottare per ovviare alle mancanze constatate.»

- 12) All'articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Se l'autorità competente di uno Stato membro di transito o di destinazione constatata che un'impresa di trasporto non rispetta le prescrizioni della presente direttiva, essa ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al paragrafo 2. Essa comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata l'infrazione e alla Commissione la decisione adottata e le relative motivazioni.

La Commissione ne informa regolarmente gli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri, a norma delle disposizioni stabilite dalla direttiva 89/608/CEE (*), si concedono reciproca assistenza per l'applicazione della presente direttiva, segnatamente al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, purché siano state esaurite tutte le possibilità offerte dall'assistenza reciproca e previo contatto tra le parti e la Commissione, lo Stato membro in cui sono state constatate le infrazioni può vietare temporaneamente al trasportatore chiamato in causa di trasportare animali sul suo territorio.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di sanzioni penali.

- 13) Al capitolo I, parte A, punto 2, lettera b) dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

«All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in posizione eretta, che non ostacoli in alcun modo i loro movimenti naturali.»

- 14) Al capitolo I, parte A, punto 2 dell'allegato, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) Durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata, agli intervalli di cui al capitolo VII.»

- 15) All'allegato sono aggiunti i capitoli che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, gli Stati membri dispongono di un termine supplementare sino al 31 dicembre 1997 per l'applicazione delle prescrizioni di cui al punto 3 del capitolo VII ai mezzi di trasporto di cui ai punti 3, 6 e 7 di tale capitolo.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che esse adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT

(*) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.»

ALLEGATO

Capitoli aggiunti all'allegato della direttiva 91/628/CEE

«CAPITOLO VI

47. DENSITÀ DI CARICO

A) SOLIPEDI DOMESTICI

Trasporto ferroviario

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cavalli adulti | 1,75 m ² (0,7 × 2,5 m) (*) |
| Cavalli giovani (6—24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore) | 1,2 m ² (0,6 × 2 m) |
| Cavalli giovani (6—24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore) | 2,4 m ² (1,2 × 2 m) |
| Pony (altezza inferiore a 144 cm) | 1 m ² (0,6 × 1,8 m) |
| Puledri (0—6 mesi) | 1,4 m ² (1 × 1,4 m) |

(*) La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6—2,7 m.

N.B.: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale

| | |
|---|-----------------------------------|
| Cavalli adulti | 1,75 m ² (0,7 × 2,5 m) |
| Cavalli giovani (6—24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore) | 1,2 m ² (0,6 × 2 m) |
| Cavalli giovani (6—24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore) | 2,4 m ² (1,2 × 2 m) |
| Pony (altezza inferiore a 144 cm) | 1 m ² (0,6 × 1,8 m) |
| Puledri (0—6 mesi) | 1,4 m ² (1 × 1,4 m) |

N.B.: Durante i lunghi viaggi i puledri devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

Densità di carico dei cavalli rispetto alla superficie al suolo

| | |
|------------|---------------------|
| 0—100 kg | 0,42 m ² |
| 100—200 kg | 0,66 m ² |
| 200—300 kg | 0,87 m ² |
| 300—400 kg | 1,04 m ² |
| 400—500 kg | 1,19 m ² |
| 500—600 kg | 1,34 m ² |
| 600—700 kg | 1,51 m ² |
| 700—800 kg | 1,73 m ² |

Trasporto marittimo

| Peso vivo in kg | m ² /animale |
|-----------------|-------------------------|
| 200/300 | 0,90/1,175 |
| 300/400 | 1,175/1,45 |
| 400/500 | 1,45/1,725 |
| 500/600 | 1,725/2 |
| 600/700 | 2/2,25 |

B) BOVINI**Trasporto ferroviario**

| Categoria | Peso approssimativo (in kg) | Superficie in m ² per animale |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Vitelli d'allevamento | 55 | 0,30—0,40 |
| Vitelli medi | 110 | 0,40—0,70 |
| Vitelli pesanti | 200 | 0,70—0,95 |
| Bovini medi | 325 | 0,95—1,30 |
| Bovini di grandi dimensioni | 550 | 1,30—1,60 |
| Bovini di grandissime dimensioni | > 700 | [> 1,60] |

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale

| Categoria | Peso approssimativo (in kg) | Superficie in m ² per animale |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Vitelli d'allevamento | 50 | 0,30—0,40 |
| Vitelli medi | 110 | 0,40—0,70 |
| Vitelli pesanti | 200 | 0,70—0,95 |
| Bovini medi | 325 | 0,95—1,30 |
| Bovini di grandi dimensioni | 550 | 1,30—1,60 |
| Bovini di grandissime dimensioni | > 700 | [> 1,60] |

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alle durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

| Categoria | Peso approssimativo (in kg) | Superficie in m ² per animale |
|-----------|--------------------------------|---|
| Vitelli | 50 | 0,23 |
| | 70 | 0,28 |
| Bovini | 300 | 0,84 |
| | 500 | 1,27 |

Trasporto marittimo

| Peso vivo in kg | m ² /animale |
|-----------------|-------------------------|
| 200/300 | 0,81/1,0575 |
| 300/400 | 1,0575/1,305 |
| 400/500 | 1,305/1,5525 |
| 500/600 | 1,5525/1,8 |
| 600/700 | 1,8/2,025 |

Occorre prevedere il 10 % in più di spazio per le femmine in gestazione.

C) OVINI/CAPRINI

Trasporto ferroviario

| Categoria | Peso (in kg) | Superficie in m ² per animale |
|-------------------------------|--------------|---|
| Montoni tosati | < 55 | 0,20—0,30 |
| | > 55 | > 0,30 |
| Montoni non tosati | < 55 | 0,30—0,40 |
| | > 55 | > 0,40 |
| Pecore in gestazione avanzata | < 55 | 0,40—0,50 |
| | > 55 | > 0,50 |
| Capre | < 35 | 0,20—0,30 |
| | 35—55 | 0,30—0,40 |
| | > 55 | 0,40—0,75 |
| Capre in gestazione avanzata | < 55 | 0,40—0,50 |
| | > 55 | > 0,50 |

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto stradale

| Categoria | Peso (in kg) | Superficie in m ² per animale |
|--|--------------|---|
| Montoni tosati e agnelli di peso superiore a 26 kg | < 55 | 0,20—0,30 |
| | > 55 | > 0,30 |
| Montoni non tosati | < 55 | 0,30—0,40 |
| | > 55 | > 0,40 |
| Pecore in gestazione avanzata | < 55 | 0,40—0,50 |
| | > 55 | > 0,50 |
| Capre | < 35 | 0,20—0,30 |
| | 35—55 | 0,30—0,40 |
| | > 55 | 0,40—0,75 |
| Capre in gestazione avanzata | < 55 | 0,40—0,50 |
| | > 55 | > 0,50 |

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio, per piccoli agnelli, può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m² per animale.

Trasporto aereo

Densità di carico degli ovini/caprini rispetto alla superficie al suolo

| Peso medio (in kg) | Superficie al suolo per ovino/caprino (in m ²) |
|-----------------------|---|
| 25 | 0,20 |
| 50 | 0,30 |
| 75 | 0,40 |

Trasporto marittimo

| Peso vivo in kg | m ² /animale |
|-----------------|-------------------------|
| 20/30 | 0,24/0,265 |
| 30/40 | 0,265/0,290 |
| 40/50 | 0,290/0,315 |
| 50/60 | 0,315/0,34 |
| 60/70 | 0,34/0,39 |

D) SUINI**Trasporto ferroviario e stradale**

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m².

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20 % anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto aereo

La densità di carico dovrebbe essere sufficientemente elevata per evitare ferite al decollo, durante le turbolenze o all'atterraggio; ogni animale dovrebbe tuttavia avere la possibilità di coricarsi. Nella scelta della densità di carico si dovrebbe tenere conto del clima, della durata totale del viaggio e dell'ora di arrivo.

| Peso medio | Superficie al suolo per suino |
|------------|-------------------------------|
| 15 kg | 0,13 m ² |
| 25 kg | 0,15 m ² |
| 50 kg | 0,35 m ² |
| 100 kg | 0,51 m ² |

Trasporto marittimo

| Peso vivo in kg | m ² /animale |
|-----------------|-------------------------|
| fino a 10 | 0,20 |
| 20 | 0,28 |
| 45 | 0,37 |
| 70 | 0,60 |
| 100 | 0,85 |
| 140 | 0,95 |
| 180 | 1,10 |
| 270 | 1,50 |

E) POLLAME

Densità per il trasporto di pollame in contenitori

| Categoria | Spazio |
|---|-----------------------------------|
| Pulcini di un giorno | 21—25 cm ² per pulcino |
| Volatili di peso inferiore a 1,6 kg | 180—200 cm ² /kg |
| Volatili di peso compreso fra 1,6 kg e 3 kg | 160 cm ² /kg |
| Volatili di peso compreso fra 3 kg e 5 kg | 115 cm ² /kg |
| Volatili di peso superiore a 5 kg | 105 cm ² /kg |

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

CAPITOLO VII**48. INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO**

1. Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al capitolo I, lettera E, punti da 27 a 29.
2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.
3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
 - il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
 - accesso diretto agli animali;
 - possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);
 - pannelli mobili per creare compartimenti separati;
 - presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste;
 - in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
- a) Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore.
 - b) I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.
 - c) I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE) ⁽¹⁾, possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore.
 - d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.
6. Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2. Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei periodi di riposo.
7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
- b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4.
8. Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.
9. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

CAPITOLO VIII
RUOLINO DI MARCIA

| <u>TRASPORTATORE</u> (NOME, INDIRIZZO, RAGIONE SOCIALE) <u>FIRMA DEL TRASPORTATORE</u> <p style="text-align: right;">(1)</p> | <u>TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO</u> <u>N. DI TARGA D'IMMATRICOLAZIONE O DI IDENTIFICAZIONE</u> <p style="text-align: right;">(1)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|--|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|
| <u>SPECIE ANIMALE:</u> <u>QUANTITÀ:</u> <u>LUOGO DI PARTENZA:</u> <u>LUOGO D'ARRIVO:</u> <p style="text-align: right;">(1)</p> | <u>ITINERARIO:</u> <u>STIMA DELLA DURATA DEL PERCORSO:</u> <p style="text-align: right;">(1)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. CERTIFICATO/I SANITARIO/I O DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO <p style="text-align: right;">(2)</p> | STAMPIGLIATURA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA <p style="text-align: right;">(2)</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO <p style="text-align: right;">(4)</p> </td> </tr> </table> | DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA <p style="text-align: right;">(2)</p> | DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO <p style="text-align: right;">(4)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA <p style="text-align: right;">(2)</p> | DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO <p style="text-align: right;">(4)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA E ORA DI PARTENZA: PUNTI DI SOSTA O DI TRASFERIMENTO: | NOME DEL RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO <p style="text-align: right;">(3)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">LUOGO E INDIRIZZO</th> <th style="width: 25%;">DATA E ORA</th> <th style="width: 25%;">DURATA DELLA SOSTA</th> <th style="width: 25%;">MOTIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>b)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>c)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>d)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>e)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>f)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | LUOGO E INDIRIZZO | DATA E ORA | DURATA DELLA SOSTA | MOTIVO | a) | | | | b) | | | | c) | | | | d) | | | | e) | | | | f) | | | | |
| LUOGO E INDIRIZZO | DATA E ORA | DURATA DELLA SOSTA | MOTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio. (2) Deve essere compilato dal veterinario competente. (3) Deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio. (4) Deve essere compilato dall'autorità competente del posto di uscita. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Data e ora d'arrivo</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio»</td> </tr> </table> | Data e ora d'arrivo | | | Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data e ora d'arrivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

